



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E  
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO FIRMATARIE  
DELL'ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON  
IL DPR 17 GIUGNO 2022, N.120

LORO SEDI

**OGGETTO: Incontro sindacale.**

Con riferimento all'incontro previsto per il 13 aprile 2023, di cui alla nota prot. n. 7991 del 4 aprile u.s., si trasmette l'allegato concernente la proposta di modifica dell'accordo integrativo nazionale sui criteri per le assegnazioni temporanee per esigenze di servizio, ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64.

IL CAPO UFFICIO  
R. Castrucci

PROPOSTA DI MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 2012, N. 64.

L'art.3 dell'accordo sopracitato è così sostituito:

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella nazionale. Deve essere assicurata nella sede di provenienza, comunque, una presenza effettiva in servizio di un numero sufficiente di personale atto a garantire il regolare svolgimento del servizio d'istituto.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i., ad eccezione dei casi nei quali vi siano straordinarie esigenze di servizio non prevedibili o nei casi in cui sia necessario garantire l'attività di soccorso, in presenza di personale operativo non più in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'impiego nelle attività di soccorso tecnico urgente.
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza, fatte salve le attività ad alto contenuto specialistico per le quali l'assegnazione temporanea può protrarsi fino ad un massimo di 6 mesi.